

COMUNE DI PINASCA

Via Nazionale n° 19 - Pinasca (TO)

VERBALE DI CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA**(art.140 D.Lgs. n. 36 del 13.03.2023)**

PREMESSO che dal 16-17 Aprile 2025 tutto il territorio del pinerolese è interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità;

RICHIAMATO il bollettino di allerta meteo n. 109/2025 emesso in data 16/04/2025 alle ore 13.00 da ARPA Piemonte con livello di criticità 3 per la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Pinasca;

RILEVATO che nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 Aprile 2025 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche; tali precipitazioni hanno, altresì provocato la fuoriuscita dai propri alvei del reticolo idrografico minore, il cedimento di una parte delle sedi viarie, la caduta massi, detriti e rami lungo le strade, nonché frane, smottamenti ed allagamenti nei beni pubblici e nelle proprietà private; tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

VISTA la situazione in atto;

CONSIDERATO che nell'emergenza le priorità di intervento di protezione civile conseguono direttamente dalle esigenze elementari, e insieme fondamentali, di tutelare l'incolumità delle persone nel loro ambiente di residenza e di lavoro, l'accessibilità in condizioni di sicurezza dei luoghi di residenza e di lavoro, l'integrità delle infrastrutture che garantiscono i servizi essenziali, quali l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché le condizioni di igiene e di sanità; tali esigenze vanno inoltre graduate a seconda del livello di compromissione che i dissesti e la vulnerabilità del territorio arrecano alle essenziali condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni colpite.

RITENUTO di individuare le seguenti tipologie fondamentali di intervento per le quali risulta necessario un intervento immediato:

- 1) frane e cadute massi che minacciano insediamento abitativi e produttivi;
- 2) strade interrotte da frane, da caduta massi, da erosioni di corsi d'acqua, e per effetto di crolli o dissesti di ponti, con isolamento o imminente rischio di isolamento di centri abitati;
- 3) interventi di difesa di infrastrutture essenziali di tipo acquedottistico, fognario, di impianti di depurazione e di opere di approvvigionamento energetico gravemente danneggiate;
- 4) interventi di ripristino della viabilità compromessa da movimenti franosi, cadute massi, erosioni spondali, crollo o dissesto di ponti;
- 5) interventi di difesa idraulica localizzati, per il ripristino della sicurezza del territorio urbanizzato, minacciato da gravi fenomeni esondativi, ivi compresi gli sgliamenti ed altri interventi per rimuovere gli ostacoli al regolare deflusso delle acque;
- 6) interventi di ripristino dell'efficienza su intere tratte di corsi d'acqua che hanno provocato gravi ed estesi allagamenti ai centri abitati ed alle infrastrutture, e che non sono più in grado di convogliare con la necessaria sicurezza le portate in piena;
- 7) interventi di ripristino di opere idrauliche sui corsi d'acqua;
- 8) interventi di ripristino di sedi stradali, di pulizia di condotte fognarie, di pulizia e ricalibratura di fossati, canali e rogge;
- 9) situazioni di emergenza o di grave rischio di emergenza idrica, dovute a siccità, interruzioni

dell'approvvigionamento idrico o ad inquinamento di acquedotti, in conseguenza di eventi calamitosi;

10) inquinamenti o grave rischio di inquinamento, di falde acquifere o corsi d'acqua in conseguenza di rilascio di agenti inquinanti a seguito di eventi calamitosi o fatti accidentali, da impianti industriali, discariche, reti fognarie, autoveicoli trasportanti sostanze tossiche o nocive;

DATO ATTO che occorre procedere immediatamente alla redazione dei verbali di somma urgenza per gli interventi prioritari come sopra individuati, propedeutici al successivo affidamento delle opere di somma urgenza;

DATO ATTO che, stante la necessità di operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione comunale può affidare l'intervento mediante Ordinanza Sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità di terminare non solo la redazione dei verbali di somma urgenza ma anche l'esecuzione dei relativi lavori nel più breve tempo possibile;

RILEVATO che l'adozione dell'Ordinanza Contingibile e Urgente è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (evento alluvionale di vasta portata) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Cns. di Stato 23 gennaio 1991 n.63, Cons. di Stato 11 aprile 1990 n.369, Cons. di Stato 21 dicembre 1984 n. 960)

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Contingibili ed Urgenti del Sindaco:

- O.C.U. n. 08 - Attivazione Centro Operativo Comunale C.O.C. del 16/04/2025;
- O.C.U. n. 16 Precettazione Ditta Richiardone s.a.s. di Richiardone Dino con sede in via San Paolo, Pinasca (To), del 28/04/2025;
- O.C.U. n. 15 Precettazione Ing. Rancurello Samuele con sede in Saluzzo (Cn), del 28/04/2025;

Rilevato altresì che l'ordinanza sindacale, per motivi di urgenza, dovendo garantire la redazione urgente dei verbali di somma urgenza e, di seguito, l'esecuzione urgente dei relativi lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale del 16-17/04/2025 nel più breve tempo possibile e richiamata la determinazione dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici n. 1 del 14/01/2004, derogherà all'applicazione delle disposizioni contenute del D.Lgs 36/2023 e D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

RICHIAMATO l'art. 140 del D.Lgs 31/03/2023 n. 36, che stabilisce che:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la

somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio

stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

- a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;
- e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

- a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
- b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo è stabilito in trenta giorni;
- c) l'amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018

CONSIDERATO che:

- permane una condizione di pericolo con elevato rischio di ulteriori smottamenti franosi e di ulteriori erosioni spondali, in previsione di future piogge;
- è necessario intervenire a **salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza di tutte le località interessate dagli eventi sopradescritti e laddove necessario il ripristino della viabilità.

ATTESO che il sottoscritto geom. Valter CALLIERO in qualità di Responsabile Unico del Progetto, che per l'emergenza di cui trattasi riveste nell'immediato anche il ruolo di Direzione dei Lavori, ha individuato le zone di intervento da affidare alle singole ditte;

Si è individuata come idonea allo scopo, la Ditta:

RICHIARDONE S.A.S di Richiardone Dino con sede in via San Paolo Pinasca (To).

La ditta contattata per le vie brevi, ha dato la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di messa in sicurezza in questione.

Valutato che:

- i prezzi sono da ritenersi congrui in riferimento all'ultimo Prezzario Regionale, e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione e il pronto intervento in orario notturno;

- l'impresa essendo sul posto si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di somma urgenza applicando alle opere previste il ribasso di seguito indicato;

sulla base di quanto sopra esposto, ed in conseguenza al sopralluogo congiunto con la ditta incaricata, con il presente verbale di somma urgenza risulta, a parere del Responsabile Unico del Progetto scrivente, necessario procedere con l'esecuzione delle opere indicate per il ripristino dello stato di sicurezza.

Con il presente verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla ditta sopracitata di eseguire i lavori di:

OPERE DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E VERSANTI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE DI APRILE 2025 Consolidamento corpo franoso a valle della strada comunale, regimazione delle acque stradali immediatamente a monte del tratto franato, con raccolta delle stesse, posizionamento di barriera stradale, esecuzione di opere di risagomatura del pendio e opere connesse.

secondo i seguenti importi:

A LAVORI			
1	Totale lavori a base di gara	Euro	38 538.72
	di cui per manodopera (incidenza pari al 24.005%)	Euro	12 173.56
2	Oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti)	Euro	1 630.46
3	IMPORTO TOTALE LAVORI	Euro	40 169.17
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
4	Spese tecniche per progetto e CRE	Euro	2 008.46
5	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in	Euro	1 000.00
8	Competenze R.U.P. Art. 45 D.Lgs. 36/2023	Euro	803.38
9	Imprevisti, arrotondamenti e accordi bonari	Euro	358.05
10	IVA (22%) Spese tecniche	Euro	871.38
11	IVA (22%) Lavori a base d'asta	Euro	<u>8 837.22</u>
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	14 830.82
C	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	Euro	55 000.00

TOTALE**55.000,00 €****IMPORTO OPERE LAVORI: 38538,72 + 1630,46 + 8837,22 =****49.006,40 €**

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

Tutto ciò visto e considerato,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte le condizioni, e dichiara altresì:

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni, in cui si debbono eseguire i lavori;
- di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;

Si impegna pertanto ad eseguire l'incarico conferito secondo le norme di legge e le disposizioni relative ai lavori per conto dello Stato per l'importo di euro 49.006,40 (euro quarantanovemilasei,40) compresa IVA nella misura di legge del 22%.

Il presente verbale costituito da n. 6 pagine viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Pinasca, 28 Aprile 2025.

Il RUP tecnico comunale incaricato

Geom. Valter CALLIERO

Il Tecnico incaricato con O.C.U. 13 DEL 17/04/2025

Ing. Rancurello Samuele _____

Visto per accettazione

LA DITTA

RICHIARDONE S.a.s.
di Richiardone Dino & C.
ESCAVAZIONI - SCOGLIERE - OPERE EDILI
Via Vittorio Emanuele II n. 13
011 347.5966294 - 333.3126049
10060 PINASCA (TO)
011 08554800014